

del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione in sede di udienza preliminare, venga a dipendere da un fatto contingente ed arbitrario, quale la fissazione del calendario di udienza da parte del giudice procedente;

in sostanza, in funzione del ritmo processuale impresso alle udienze, il giudice procedente potrebbe a discrezione rendersi o meno incompatibile rispetto ad una determinata udienza preliminare e rispetto ad un determinato imputato;

in definitiva, l'applicazione di una norma già contemplata dall'ordinamento processuale e direttamente funzionale al principio di rango costituzionale della imparzialità-terzietà della giurisdizione finirebbe per essere condizionata da un fatto extraprocessuale contingente e di natura meramente organizzativa, per di più insindacabile dall'imputato, quale la fissazione da parte del giudice procedente di un calendario di udienze strumentalmente predisposto al fine di negare all'imputato medesimo il diritto ad un giudice imparziale e terzo;

in altri termini, il meccanismo di slittamento quanto alla data di applicazione del generale regime di incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare lascia al totale arbitrio del singolo giudice la scelta se far valere di fronte a se stesso il principio di imparzialità-incompatibilità; infatti è il giudice per le indagini preliminari di fronte al quale è in corso l'udienza preliminare, mediante la libera scansione dei tempi del procedimento, colui che potrà decidere con totale arbitrio se dichiarare chiusa la discussione prima del 2 gennaio del 2000, e quindi ritenersi non incompatibile per decidere egli stesso tra sentenza di non luogo a procedere e, all'opposto, decreto che dispone il giudizio o invece procedere a tale chiusura dopo tale data e quindi constatare la propria incompatibilità;

una grave lesione del principio costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza si realizza se l'applicazione della norma pro-

cessuale *ex* articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, direttamente funzionale al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, viene ad essere di fatto condizionata dalle decisioni, contingenti, discrezionali ed insindacabili con le quali il giudice procedente regola la tempistica del processo;

in ogni caso, l'articolo 3-*bis* del disegno di legge di conversione determina una evidente disparità di trattamento tra coloro la cui udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge, e coloro la cui udienza è fissata in epoca successiva, e ciò in violazione del principio di ragionevolezza stante che la compatibilità di un giudice con una specifica funzione o esiste o non esiste;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

n. 2. Pisanu, Pecorella, Mancuso, Vito, Prestigiacomo, Tarditi, Alessandro Rubino, Bertucci, Cosentino, Di Luca, Bruno, Frau, Leone, Misuraca, Becchetti.

La Camera,

considerato che:

l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare è conseguenza necessaria del fondamentale principio costituzionale dell'imparzialità e terzietà del giudice e che tale principio esigendo che il giudice sia, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 1996: « non solo scevro da interessi propri ... ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia del decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di

funzioni decisorie che egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza », è l'unico che possa dar senso e giustificazione allo stesso principio dell'indipendenza funzionale del singolo giudice;

l'incompatibilità in questione è principio o, se si vuole, valore di livello supremo in quanto la migliore dottrina (come ad esempio Crisafulli e Paladin), lo connette strettamente al diritto alla difesa ed alla sua effettività; ma appunto il diritto alla difesa è assolutamente inviolabile e fa parte di quei principi supremi intangibili, secondo la dottrina e la Corte costituzionale, da parte della stessa revisione costituzionale, e che sono anche tali da rappresentare un limite insuperabile alla cessione di sovranità del nostro Stato a favore del diritto comunitario;

il principio del giudice naturale, oltre a trovare la sua principale e prioritaria giustificazione nell'interesse delle parti in giudizio, e specialmente dell'imputato, tanto che in dottrina molti parlano di un vero e proprio diritto al giudice naturale, gioca nel senso della imparzialità-incompatibilità in quanto la « preventiva individuazione del giudice ... deve postularsi legata a criteri di obbiettività ed imparzialità », come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 146 del 1969, nonché essa tutela le garanzie « di obbiettività ed imparzialità di giudizio ». come affermato dalla medesima Corte costituzionale nella sentenza n. 117 del 1973. Detto principio, quindi, assume una doppia valenza garantistica, anzitutto nei confronti delle parti processuali come sostenuto, ad esempio, da Crisafulli e Paladin. Il principio del giudice naturale, invece, non può essere invocato del tutto a rovescio, nel senso di limitare la, o di contrapporsi alla imparzialità-incompatibilità, come si è preteso di fare in alcuni interventi svolti nel dibattito al Senato;

il principio della imparzialità-incompatibilità, dato il suo carattere assolutamente fondamentale e supremo, non può in nessun caso ed in nessuno modo essere sacrificato o limitato in nome di principi

aventi natura e valore nettamente diversi ed inferiori come quello della *perpetuatio jurisdictionis* o *competentiae*, dato che quest'ultimo, ammesso che esista, sarebbe collocabile solo al livello delle leggi ordinarie e non già costituzionali; e neppure può essere sacrificato o limitato in nome di esigenze organizzative e/o ordinamentali, di qualunque entità sia la loro consistenza quantitativa;

l'efficacia e la valenza del principio costituzionale di imparzialità-incompatibilità non può essere in alcun modo derogato anche solo da un punto di vista temporale, così da valere da una certa data in poi ma non prima, e cioè non per le udienze preliminari già incardinate. Infatti è nella ferrea logica dei principi costituzionali che essi implicano la invalidità originaria (*ex tunc*) delle norme ordinarie che con essi confliggano e quindi l'incostituzionalità *funditus* del loro eventuale contenuto temporalmente derogatorio. Non a caso le sentenze d'accoglimento della Corte costituzionale debbono sempre valere *ex tunc* e non *ex nunc*, con la sola salvaguardia delle sentenze passate in giudicato ma neppure di tutte queste, se di condanna penale;

il giudizio davanti al giudice per le indagini preliminari deve essere considerato un vero e proprio « giudizio » ai sensi e per gli effetti della locuzione « giudizio » contenuta nell'articolo 34 del codice di procedura penale. Per esso, quindi, deve valere in maniera piena ed integrale il principio dell'incompatibilità quale principale ed effettiva garanzia dell'imparzialità del giudice. A tal fine si rileva che il giudizio in questione ammette l'interrogatorio dell'imputato; che implica un vero e proprio contraddittorio; che esige una valutazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono come è normativamente stabilito per il decreto che dispone il giudizio e che, infine, il decreto ora detto è da ritenere che esiga una qualche motivazione. Ecco quindi come e perché il giudizio davanti al giudice dell'udienza preliminare rivela appieno e sotto ogni profilo la sua natura giurisdizionale, nonché come

e perché le attività e le decisioni che lo caratterizzano implicano valutazioni che riguardano anche il merito del tema processuale. Perciò il giudizio nella o della udienza preliminare è qualcosa che può essere od apparire pregiudicata dai precedenti atti o attività che siano stati compiuti da giudice per le indagini preliminari che sia la stessa persona fisica;

l'incompatibilità in questione risalta a dismisura, ad esempio, nel caso di un giudice per le indagini preliminari che abbia voluto adottare misure cautelari limitative della libertà personale, o che sia stato chiamato a decidere su richieste di incidente probatorio o similari;

non vale invocare, contro l'incostituzionalità fin qui rilevata, due ordinanze le nn. 24 e 232 del 1996, con le quali la Corte costituzionale ha rigettato quali manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale concernenti l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare. Infatti, e in primo luogo, si tratta di decisioni di rigetto, come tali giuridicamente incapaci di creare nuovo diritto, nonché di produrre una qualche forma di vincolo sia per i giudici di merito che per la stessa Corte costituzionale: se così è non si vede come e perché possano essere invocate a giuridico sostegno di soluzioni legislative che pretendono di escludere l'incompatibilità. In secondo luogo, si tratta di decisioni dotate di una motivazione molto sommaria, che non si dà carico di valutare gli elementi normativi prima accennati dai quali deve dedursi che quello davanti al giudice dell'udienza preliminare è un vero e proprio giudizio anche di merito: comunque la motivazione di tali ordinanze di rigetto non può assumere quel particolare rilievo e valenza anche precettivi e di integrazione del dispositivo che invece sono propri della motivazione delle sentenze di accoglimento, specie se additive, manipolative o interpretative;

l'articolo 3-bis del decreto legge in conversione, nel testo trasmesso dal Senato, deroga al principio normativo che in

via generale stabilisce l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare; infatti, la norma in questione, nel momento stesso in cui accoglie il principio dell'incompatibilità, pretende di stabilire che l'incompatibilità stessa non si applichi ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

già il fatto ora rilevato evidenzia che la suddetta norma di deroga non dispone in via generale e astratta, ma invece provvede in riferimento ad una serie più o meno ampia di casi concreti e, sotto questo profilo, la norma legislativa in questione deve essere considerata come una forma di « legge-provvedimento ». Infatti i casi per i quali la norma in questione pretende di avere efficacia sono, essendo già concretamente ed effettivamente esistenti al momento della formulazione e dell'eventuale entrata in vigore della norma stessa, intrinsecamente e perfettamente determinati e determinabili. In particolare, sono perfettamente determinati e determinabili gli imputati ai quali la norma in discussione pretende di sottrarre la garanzia dell'imparzialità del giudice;

pertanto, la norma in questione, in quanto manca di ogni profilo di astrattezza, quale ripetibilità tendenzialmente infinita, e prevedibilità dell'applicazione del diritto a tutti gli indeterminati eventuali accadimenti, rientra in quell'ipotesi che la dottrina definisce come « norma del caso concreto »: già tale qualità di per se stessa solleva rilevanti problemi di legittimità costituzionale;

gli aspetti di illegittimità costituzionale si accentuano perché tale norma del caso concreto addirittura si risolve in una deroga del tutto eccezionale rispetto alla normativa generale e astratta. quella che stabilisce l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, con la quale pretende di coesistere;

per tali ragioni la norma si rivela pienamente quale norma che implica una

forma di « privilegio odioso » e quindi, come tale, entra in rotta di collisione con il precetto dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, specie per quanto riguarda il divieto per la legge di effettuare distinzioni relative alle condizioni personali. Molta autorevole dottrina (come ad esempio Mortati) ritiene tali norme di privilegio incostituzionali in quanto tali; altra dottrina esige comunque che la deroga-privilegio (odioso) debba subire un controllo particolarmente intenso quanto agli eventuali elementi capaci di offrire una giustificazione totalmente adeguata, giustificazione che però non può non essere ricercata nei principi e nei precetti della stessa Costituzione;

nel caso dell'articolo 3-*bis*, simile giustificazione non sembra assolutamente possibile poiché infatti non può valere chiamare in causa esigenze organizzative ed ordinamentali che non hanno valenza costituzionale, oppure principi meramente ordinari quale forse può essere quello della *perpetuatio jurisdictionis* poiché è precluso dalla necessità di rispettare principi inviolabili e supremi quali quello dell'imparzialità e del giudice naturale, nel senso e per le ragioni indicate;

per rafforzare ulteriormente il profilo d'incostituzionalità per violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione della deroga-privilegio (odioso) che si tenta di introdurre con l'articolo 3-*bis*, bisogna infine considerare che la *ratio*, la reale motivazione della norma in questione è quella di negare l'imparzialità-incompatibilità ad un determinato imputato individuabile con nome e cognome, per cui nel dibattito al Senato si è diffusamente parlato di norma fotografia;

in base a tutto ciò, ed a conclusione sul punto della violazione costituzionale prospettata, può dirsi dunque che ci troviamo di fronte ad una norma di « privilegio odioso », per di più, almeno probabilmente, motivata dallo scopo di privare un determinato imputato di una fondamentale garanzia: norma che, ancora peggio, affida il potere di farsi effettivamente

valere, nel senso della compatibilità, all'esclusivo ed incontrollabile arbitrio proprio di quel determinato giudice per le indagini preliminari che viene direttamente e concretamente chiamato in causa per effetto appunto di una norma fotografia;

tenuto conto della natura e del livello dei principi costituzionali gravemente intaccati, e del perverso meccanismo giuridico previsto e/o consentito dalla norma in questione, può quindi dirsi che ci troviamo di fronte ad una gravissima ed aberrante rottura della Costituzione, perché l'evidente violazione costituzionale viene posta in essere da una norma ordinaria gemmata da un decreto-legge:

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

n. 3. Pisanu, Pecorella, Mancuso, Vito, Prestigiacomo, Tarditi, Alessandro Rubino, Bertucci, Cosentino, Di Luca, Bruno, Frau, Leone, Misuraca, Becchetti.

La Camera

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità, ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale, in quanto la disciplina delle incompatibilità, introdotta dal decreto legislativo

che si intende modificare, intende assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo;

considerato altresì che la norma consentirebbe una duplicità del giudizio di merito sullo stesso soggetto;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 4. Benedetti Valentini, Marino, Fragalà, Armaroli, Anedda.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità, ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale con riferimento ai parametri costituzionali dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e della sua pre-costituzione rispetto all'oggetto del giudizio, per violazione degli articoli 25 e 101 della Costituzione, poiché tali principi infatti garantiscono l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli interessi coinvolti nel processo;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 5. Armaroli, Marino, Benedetti Valentini, Fragalà, Armaroli.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal

Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale per violazione degli articoli 25 e 101 della Costituzione;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 6. Armaroli, Marino, Benedetti Valentini, Fragalà, Anedda.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione,

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 7. Armaroli, Anedda, Benedetti Valentini, Marino, Fragalà.

La Camera

considerato che l'articolo 3-*ter* del disegno di legge n. 6201, approvato dal

Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede riduttivamente i casi di incompatibilità e lascia non regolamentate fattispecie altrettanto importanti;

ritenuto che la norma è incostituzionale in quanto la disciplina delle incompatibilità, introdotta dal decreto legislativo che si intende modificare, intende assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo;

considerato altresì che la norma consentirebbe una duplicità del giudizio di merito sullo stesso soggetto;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 8. Benedetti Valentini, Fragalà, Armadori, Anedda, Marino.

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI. (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti

allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordina-

mento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 51. Contento, Polizzi, Bocchino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni sindacali rappresentative, allo scopo di sollecitare una disciplina consensuale della materia di cui al comma che precede. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi sei mesi, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca nuovamente i soggetti di cui al presente comma per una nuova sollecitazione

1. 60. Acierno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

1. 50. Contento, Alemanno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 70.** Alemanno, Polizzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 56.** Peretti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 65.** Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti *con le seguenti:* Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

1. 90. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con modalità definite *fino alla fine del periodo.*

1. 27. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: definite con le seguenti: che verranno definite.

- 1. 20.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: contrattazione collettiva sino alla fine del comma con le seguenti: presente legge.

- 1. 26.** Cangemi, Giordano.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

- 1. 24.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: se in sede contrattuale sino a, nel terzo periodo, le parole: entro i successivi tre mesi.

- 1. 19.** Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: stabilisce con le seguenti: , sentite le parti formula una proposta e, tenuto conto delle loro osservazioni, trascorsi ulteriori tre mesi provvede con un proprio decreto, stabilendo.

- 1. 29.** (nuova formulazione) Cordoni.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: le cui disposizioni fino alla fine del comma.

- 1. 42.** Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle unità produttive ed amministrative di cui ai precedenti commi è equiparata ogni altra unità lavorativa comunque collegata ad enti pubblici e privati, ad enti non commerciali, a cooperative di

produzione e lavoro, a cooperative sociali, anche se non caratterizzati da fini di lucro.

- 1. 75.** Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: fatta salva diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro.

- 1. 35** (nuova formulazione) Strambi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituiti organismi con le seguenti: previste, in sede di contrattazione decentrata locale, procedure per la costituzione di organismi.

- 1. 36.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: mediante appositi regolamenti deliberati.,

- 1. 76.** Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: nei limiti indicati dalla contrattazione collettiva decentrata locale.

- 1. 41.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 55.** Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle aree e nei settori in cui il contratto nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle r.s.u.

- 1. 77.** Malavenda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del comma 2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

all'articolo 5, al comma 4, lettera a) sostituire le parole: fino a duecento addetti con le seguenti: da sedici a duecento addetti.

1. 91. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nel comparto « scuola » le rappresentanze sindacali unitarie sono distinte per componenti professionali. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, rappresentanze sindacali unitarie del personale docente, ed rappresentanze sindacali unitarie del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.

1. 01. Albertini.

(A.C. 136 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Promozione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali uni-

tarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette compete, congiuntamente o singolarmente, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'unità sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti.

2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetta alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

3. Il diritto di presentare le liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nell'unità stessa. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i 2 mila occupati.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Promozione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette, compete, congiuntamente o

singolarmente, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'azienda sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un'aliquota di lavoratori non inferiore al 3 per cento del totale degli addetti.

2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetta alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

3. Il diritto di presentare liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità lavorativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento degli occupati nella unità lavorativa. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2000, il requisito è stabilito in 60 deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari all'1 per cento della quota eccedente i 2000 occupati. Ogni lavoratore può firmare una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

4. Il diritto di partecipazione alle votazioni utili per la determinazione della rappresentatività, di cui al successivo articolo 3, primo comma, numero 3), compete, oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, a forme associative o comitati di lavoratori che abbiano raccolto non meno dell'1 per cento delle firme degli aventi diritto al voto a livello nazionale.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Alemanno

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Composizione e coordinamento dei consigli unitari — Consigli unitari collettivi).

1. Salvo clausole più favorevoli nei contratti collettivi di lavoro, ogni consiglio

unitario delle lavoratrici e dei lavoratori è formato:

a) da un componente ogni 10 dipendenti nelle unità lavorative che occupano fino a 50 dipendenti, e comunque da non meno di due componenti;

b) da almeno sette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 15 dipendenti oltre i 50, nelle unità lavorative che occupano fino a 350;

c) da almeno ventisette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 25 dipendenti oltre i 350, nelle unità lavorative che occupano fino a 1.500 dipendenti;

d) da almeno settantacinque componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 50 dipendenti oltre i 1.500, nelle unità lavorative che occupano più di 1.500 dipendenti.

2. I consigli unitari delle unità lavorative, corrispondenti alle unità produttive o uffici lavorativi di cui all'articolo 1, che facciano capo ad un unico datore di lavoro, gruppo societario o settore della pubblica amministrazione, possono formare, di propria iniziativa, organismi di coordinamento cui devolvere parzialmente i poteri sindacali dei singoli consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

3. Più unità lavorative che occupino non oltre cinque dipendenti ciascuna e che facciano capo ad un unico datore di lavoro, gruppo societario o settore della pubblica amministrazione nel medesimo territorio comunale, provinciale o regionale, possono costituire consigli unitari collettivi, raggruppando i due componenti eletti per ogni unità lavorativa in un unico organismo di rappresentanza ovvero procedano direttamente ad eleggere i due componenti per ogni attività lavorativa con votazioni simultanee, indette unitariamente, cui hanno diritto a partecipare tutti i componenti dell'area territoriale interessata.

2. 6. Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
ACIERNO 2.12

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il diritto aggiungere le seguenti: dei lavoratori.

0. 2. 12. 1. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: spetta fino alla fine del comma con le seguenti: compete ai lavoratori mediante sottoscrizione di liste facenti capo alle associazioni sindacali rappresentate nel CNEL, ovvero ad associazioni sindacali che abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali o decentrati applicati nelle unità di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero a formazioni associative delle medesime unità. Il numero delle firme da apporre in calce a ciascuna lista non potrà essere inferiore al 3 per cento del totale degli addetti e non superiore, in ogni caso, a 100.

0. 2. 12. 2. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

0. 2. 12. 4. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.

0. 2. 12. 3. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

0. 2. 12. 5. Vito, Fratta Pasini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Costituzione e rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze

sindacali unitarie spetta, anche disgiuntamente, alle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 8 che hanno sottoscritto o aderiscono agli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 10, comma 1, nonché alle altre associazioni sindacali la cui presenza nella unità sia comprovata dalla contribuzione ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti e comunque di almeno otto lavoratori. L'iniziativa per il rinnovo può essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

2. Possono presentare liste, oltre alle associazioni sindacali di cui al comma precedente, associazioni o comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa, purché alla lista aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista medesima, almeno il cinque per cento dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa e, comunque, almeno otto lavoratori. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a duemila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i duemila occupati.

2. 12. Acierno (*Nuova formulazione*).

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette, compete, congiuntamente o singolarmente, a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative.

2. 2. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: Il diritto aggiungere le seguenti: dei lavoratori

2. 3. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole da: compete sino alla fine del comma con le seguenti: compete ai lavoratori mediante sottoscrizione di liste facenti capo alle associazioni sindacali rappresentate nel CNEL, ovvero ad associazioni sindacali che abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali o decentrati applicati nelle unità di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero a formazioni associative delle medesime unità. Il numero delle firme da apporre in calce a ciascuna lista non potrà essere inferiore al 3 per cento del totale degli addetti e non superiore, in ogni caso, a 100, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 2.

2. 7. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole da: che hanno negoziato fino a: in cui si svolge l'elezione con le seguenti: nazionalmente rappresentative.

2. 15. Malavenda.

Al comma 1, dopo la parola: elezione aggiungere le seguenti: alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della presente legge

2. 14 Cangemi, Giordano, Pisapia

Al comma 1, sostituire le parole da: organizzazioni sindacali sino a : 5 per cento con le seguenti: organizzazioni sindacali rappresentative la cui presenza associativa nell'unità sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 3 per cento.

2. 50. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'unità con le seguenti: nell'azienda.

***2. 46.** Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'unità con le seguenti: nell'azienda.

***2. 4.** Acierno.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

****2. 20.** Alemanno, Polizzi

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

****2. 70.** Fratta Pasini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.

*** 2. 23.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.

***2. 24.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sopprimere il comma 3.

2. 5. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il diritto di presentazione delle liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, ad associazioni sindacali formalmente riconosciute con un proprio statuto ed atto costitutivo e che abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione ed il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità produttiva.

***2. 32.** Peretti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il diritto di presentazione delle liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, ad associazioni sindacali formalmente riconosciute con un proprio statuto ed atto costitutivo e che abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione ed il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità produttiva.

***2. 52.** Acierno.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il diritto di presentazione delle liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, ad associazioni sindacali formalmente riconosciute con un proprio statuto ed atto costitutivo e che abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione ed il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità produttiva.

***2. 16.** Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: alle associazioni sindacali.

2. 33. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a forme associative o a comitati di lavoratori con le seguenti: a coalizioni di organizzazioni sindacali.

2. 34. Peretti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non meno del 5 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

2. 21. Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 5 per cento sino alla fine del comma con le seguenti: 3 per cento degli occupati nell'unità stessa. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cinquanta deleghe o firme pari all'un per cento della quota eccedente i 2 mila occupati

2. 51. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

2. 71. Fratta Pasini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

2. 40. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: cento deleghe sino a: 2 per cento con le seguenti: sessanta deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari all'1 per cento.

2. 9. Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: cento con le seguenti: sessanta

2. 44. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il diritto di partecipazione alle votazioni utili per la determinazione della rappresentatività, di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c), compete, oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, a forme associative o comitati di lavoratori che abbiano raccolto non meno dell'1 per cento delle firme degli aventi diritto al voto a livello nazionale.

2. 17. Alemanno, Polizzi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per sensibilizzare i giovani alla politica ed ai problemi sociali)

LOMBARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

esiste nel nostro Paese, anche se il problema è molto più generale e interessa quasi tutti i Paesi così detti « avanzati », un problema di crescente allontanamento dei giovani dalla politica e spesso anche di disinteresse ai problemi sociali;

vi sono certamente anche giovani molto impegnati in forme di volontariato e di servizio gratuito esemplare e giovani interessati e impegnati in politica, ma si tratta di una minoranza circoscritta e anch'essa appare quasi sempre diffidente verso gli impegni più istituzionali;

il problema deve interessare i responsabili politici nazionali perché è in gioco il futuro della Nazione —:

quali decisioni specifiche intenda assumere per rispondere a questa situazione, come per esempio la possibilità di istituire un Commissario o un Sottosegretario alla gioventù o un più mirato utilizzo del tempo previsto nella educazione scolastica come « educazione alla cittadinanza ». (3-04045)

(13 luglio 1999)

(Sezione 2 – Dichiarazioni di un esponente del Governo circa l'utilizzo della guardia nazionale padana)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Vigneri, sottosegretario al ministero dell'interno, ha recentemente espresso, come riportato nel *Gazzettino di Treviso* del 2 luglio 1999, le proprie perplessità circa le attività di generico controllo dell'ambiente urbano ovvero di prevenzione e tutela della cittadinanza svolte localmente dall'associazione Guardia nazionale padana, in quanto gruppo avente natura politica;

la Guardia nazionale padana è un'associazione di volontariato che, per statuto, non svolge alcuna attività di propaganda politica e raggruppa persone che esprimono qualsivoglia credo politico, religioso e culturale;

non è chiara la preoccupazione del medesimo rappresentante dell'esecutivo nel tentare di dimostrare la presunta natura politica della Guardia nazionale padana e il motivo per cui non prenda analoga posizione nei confronti di altre associazioni (come l'Arci, le Acli o i sedicenti centri sociali) che, formalmente volontaristiche e apolitiche, svolgono apertamente attività di appoggio « logistico » e propa-

ganda per alcune formazioni politiche e ricevono cospicui contributi e sovvenzioni pubbliche —:

se condivide tali esternazioni dell'esponente governativo circa la Guardia nazionale padana, che stanno arrecando grave danno all'immagine dell'associazione, la cui attività è sempre più richiesta dai cittadini padani, nascondendo l'incapacità delle istituzioni di affrontare adeguatamente il problema sicurezza dei cittadini e costituendo un sistema proditorio per discriminare un'associazione in favore di altre. (3-04046)

(13 luglio 1999)

(Sezione 3 — Riassetto del settore trasporti)

FLORESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il perdurare dei disagi degli utenti nel settore dei trasporti nel nostro Paese sta creando grandi problemi di carattere economico e sociale;

dal trasporto aereo, pubblico e privato, a quello delle ferrovie regna sovrano il caos;

ciò danneggia irrimediabilmente la nostra economia; i rapporti sociali, la stessa credibilità del Paese rispetto anche ai futuri appuntamenti di valenza internazionale;

i continui scontri tra gli enti che regolano e gestiscono il traffico, tra sindacati confederali, autonomi e Governo si intensificano e creano ulteriore confusione anziché trovare una composizione congrua oltreché necessaria;

il Governo, sino ad ora, ha saputo solo operare con le precettazioni che acuiscono lo scontro sociale ed allontanano solamente, anziché risolverli, i problemi;

tutto ciò è insostenibile per un Paese moderno e civile —:

come il Governo intenda intervenire, attraverso la irrinunciabile, a suo dire, concertazione con le parti sociali, in termini seri e definitivi, al riassetto dei trasporti nel Paese, offrendo garanzie e sicurezza agli utenti ed agli operatori economici italiani. (3-04047)

(13 luglio 1999)

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di garantire efficienza ed affidabilità al sistema dei trasporti del nostro Paese. (3-04048)

(13 luglio 1999)

(Sezione 4 — Iniziative del Governo, italiano per gli avvenimenti in corso nella Repubblica islamica dell'Iran)

DANIELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in queste ore in Iran migliaia di studenti stanno pacificamente manifestando per protestare contro l'attacco all'università di Teheran da parte di forze paramilitari;

le richieste degli studenti si estendono alla libertà di stampa e di parola ed alla apertura di un sempre più deciso processo di democratizzazione del paese;

la risposta da parte delle forze di sicurezza della Repubblica Islamica dell'Iran ha determinato morti, feriti e arresti di massa;

la degenerazione degli avvenimenti in corso potrebbe rallentare e interrompere il positivo processo di apertura e di riforme avviato dal presidente Mohammad Khatami —:

quali iniziative il Governo abbia attivato per rappresentare alle autorità della Repubblica Islamica le preoccupazioni del-